

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MIRANDOLA.

Art. 1- Finalità, oggetto e luogo delle prestazioni dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione del contenzioso relativo al Servizio di Polizia Locale nelle materie di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale ordinario.

Elementi essenziali dell'attività:

- Supporto giuridico-legale
- Rapporti settimanali con il Servizio di Polizia Locale del Comune di Mirandola: il professionista dovrà garantire la propria presenza anche presso l'ufficio per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta, quantificato in almeno 2 giorni a settimana.
- Rendicontazione mensile dell'attività svolta
- Rappresentanza in giudizio
- Accessi presso l'Ufficio del Giudice di pace e del Tribunale Ordinario per consultazioni fascicoli
- Assistenza in merito ad ipotesi transattive

Art. 2- Durata e decorrenza dell'appalto

L'affidamento avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Opzioni: eventuale rinnovo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nei successivi due anni dalla stipula del contratto, il rinnovo contrattuale per pari durata.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Resta salva la facoltà dell'Ente di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto, per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione e l'esecuzione, anche parziali, dei servizi oggetto del presente capitolato a fronte di nuove forme organizzative e di gestione dei servizi medesimi, senza che l'operatore economico affidatario abbia nulla a pretendere salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

Art. 3- Valore dell'appalto

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a € 26.760,00 al netto di IVA e CPA, costituito dal valore biennale del contratto stimato in € 13.380,00 e dalla eventuale opzione di cui al paragrafo precedente (rinnovo per un ulteriore biennio di pari importo presunto pari ad € 13.380,00).

Restano, inoltre, escluse dall'importo sopra indicato il rimborso delle spese generali pari al 15% e le spese vive di giustizia/anticipazioni non imponibili, che si indicano nel contributo unificato, marche da bollo, spese di notificazione atti, imposta di registrazione titoli e sentenze, che saranno oggetto di rimborso se ed in quanto giudicate congrue e non recuperate da controparte.

L'importo di cui sopra risulta, annualmente, così composto:

- **Servizi di Assistenza:** comprendono i servizi di supporto giuridico-legale, studio delle controversie, presenza del professionista presso gli uffici comunali come richiesto dall'art. 1, per un importo annuale pari ad € 1.500,00, IVA e CPA escluse, per un importo relativo all'intera durata contrattuale pari a € 3.000,00, IVA e CPA escluse.
- **Attività giudiziale (a parcella):** rappresentanza in giudizio e gestione del contenzioso per un importo fisso predeterminato, in relazione al tipo di giudizio come determinato nella tabella sottostante.
Gli importi medi sotto indicati espressamente previsti dal DM 55/2014, come aggiornato da art. 5, c. 1 del DM 13.08.2022, n. 147, non saranno soggetti a ribasso.

Autorità giudiziaria	Scaglione di riferimento da 0,01 a 1.100,00 €	Scaglione di riferimento da 1.100,00 a 5.200,00 €	Scaglione di riferimento da 5.200,01 a 26.000,00 €
Giudice di Pace	346,00 €	1.265,00€	2.090,00 €
Tribunale Ordinario	662,00 €	2.552,00€	5.077,00 €

Il numero dei contenziosi è stimato in n. 15 cause/annue per un importo stimato di € 5.190,00/anno, IVA e CPA escluse.

Ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se talora effettuati presso la sede della Polizia Locale. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00. L'importo complessivo dell'appalto comprende le prestazioni indicate al successivo art. 4.

L'affidatario si intende pertanto compensato per i servizi individuati dal presente capitolato con il pagamento del corrispettivo pattuito.

L'importo della gara aggiudicata in sede di offerta potrà essere oggetto di revisione dei prezzi solo a seguito di modifica del DM 55/2014 e relativo allegato.

La richiesta di adeguamento dei prezzi, nella sola ipotesi di variazione a vantaggio dell'affidatario, per effetto di modifica delle tariffe e/o delle percentuali in riduzione da applicarsi alle stesse, deve essere presentata tassativamente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica del DM medesimo, pena la perdita del diritto a vedersi riconosciuto il relativo aumento. Al contrario, nell'ipotesi di variazione dei prezzi a vantaggio dell'Ente le nuove tariffe e/o nuove percentuali, troveranno immediata ed automatica applicazione al contratto.

Art. 4- Modalità di svolgimento ed organizzazione dei servizi

L'affidamento in oggetto prevede:

Servizi di Assistenza:

Consistono in supporto giuridico-legale, anche presso il Comando di PL a Mirandola, per almeno 2 giorni a settimana. Rientra in quest'ambito anche il supporto nella fase stragiudiziale delle vertenze nonché lo studio delle controversie a tutela dell'Ente e ogni attività necessaria e/o utile, ivi compresa la proposizione di istanze per l'attivazione di procedimenti di mediazione *ante causam*.

Attività Giudiziale (a parcella):

Rientra nell'affidamento ogni attività necessaria e/o utile, ivi compresa la proposizione di istanze per l'attivazione di procedimenti di mediazione (stragiudiziale) *ante causam* oppure giudiziali.

L'affidatario assicurerà il patrocinio e la rappresentanza processuale mediante il mandato *ad litem* conferito dall'Amministrazione. Per ciascun procedimento in cui l'Ente è parte, il relativo incarico formale verrà affidato nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Ente metterà a disposizione dell'affidatario la documentazione necessaria per la definizione della controversia. L'affidatario riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso dovrà rendere dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile. L'affidatario dovrà notificare l'Ente di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa; dovrà altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura ed in merito all'utilità per l'Ente nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione nella causa. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza e l'attività di recupero delle spese di soccombenze a carico della controparte.

L'affidatario è tenuto a proseguire l'attività di patrocinio fino alla conclusione dei giudizi anche oltre la naturale scadenza del contratto.

L'affidatario incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'affidatario prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Nello spirito della maggiore economicità dei giudizi, qualora l'affidatario incaricato ritenga che l'atto impugnato sia illegittimo lo farà presente all'Amministrazione per la eventuale revoca, riforma, modifica, o annullamento; qualora, invece, il predetto aggiudicatario ritenga che il ricorso sia palesemente infondato valuterà con l'Ente l'opportunità e convenienza della costituzione.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'affidatario assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

L'affidatario dovrà, altresì, relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti ed orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.

L'Ente definirà, di comune accordo con l'affidatario, un calendario delle presenze presso la sede dell'Ente, che dovrà essere suddiviso in due giorni a settimana.

In particolare il servizio di supporto giuridico legale può consistere anche nella formulazione di pareri che potranno essere richiesti in forma scritta o in altre forme a insindacabile giudizio dell'Ente.

I tempi per la redazione dei pareri scritti saranno concordati in relazione alla complessità del quesito ed all'urgenza degli Uffici di acquisire la risposta, entro un termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione del quesito, ove necessario corredata dalla documentazione in possesso dell'Ente, estensibili a 10 in caso di pareri riguardanti questioni di particolare complessità e riconducibili a 3 in caso di estrema urgenza.

Tutte le attività di cui al presente articolo non daranno luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto all'art. 6.

L'affidatario dovrà provvedere con la propria organizzazione all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto con la migliore diligenza.

Art. 5 luogo di espletamento del servizio

L'affidatario presterà la propria attività giuridico-legale presso il proprio studio legale, assicurando comunque la propria personale presenza presso la sede della Polizia Locale di Mirandola almeno due giorni, da concordarsi, nonché ogni volta che l'Amministrazione lo ritenga necessario; in ogni caso dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta.

Art.6 Compensi

Il compenso è così suddiviso:

A) Servizi di Assistenza:

Per un importo annuale pari ad € 1.500,00 oltre IVA e CPA, per un importo relativo all'intera durata contrattuale pari a € 3.000,00, oltre ad IVA e CPA. Tale importo, soggetto a ribasso, sarà pagato a scadenza quadrimestrale posticipata, previa presentazione di regolare fattura e previa regolare effettuazione del servizio.

B) Attività giudiziale:

Per spese e competenze di giudizio, determinato, per ogni singolo procedimento affidato, sulla base degli importi fissati, per la tipologia di incarico, **di cui alla tabella di cui al DM 55/2014 che segue**, oltre a IVA, CPA e rimborso delle spese vive non imponibili e spese generali al 15%.

Il corrispettivo è determinato per il compimento dell'intero giudizio e comprende la redazione di atti introduttivi, ricorsi, comparse, memorie e motivi aggiunti.

A tal fine si precisa che:

- in caso di esito totalmente positivo del procedimento l'affidatario verrà retribuito dalla controparte soccombente con le somme liquidate dal Giudice in sentenza o decreto decisorio;
- in caso di esito parziale del procedimento, compensazione delle spese di lite, o di esito negativo del procedimento giudiziale, il corrispettivo dovuto all'affidatario dell'Ente sarà quantificato secondo la tabella allegata al DM 55/2014; In caso di vittoria dell'Ente, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, queste ultime saranno recuperate dal professionista a propria cura e spese, restando allo stesso definitivamente attribuita l'eventuale differenza tra quanto riconosciuto dal Giudice in sentenza e quanto liquidato dall'Ente al professionista medesimo per la rappresentanza e difesa dell'Ente stesso.

Gli importi medi sotto indicati previsti dal DM 55/2014, come aggiornato da art. 5, c. 1, DM 13.08.2022, n. 147 non sono soggetti a ribasso.

Autorità giudiziaria	Scaglione di riferimento da 0,01 a 1.100,00 €	Scaglione di riferimento da 1.100,00 a 5.200,00 €	Scaglione di riferimento da 5.200,01 a 26.000,00 €
Giudice di Pace	346,00 €	1.265,00€	2.090,00 €
Tribunale Ordinario	662,00 €	2.552,00€	5.077,00 €

Il numero dei contenziosi è stimato in n. 15 cause/annue per un importo stimato di € 5.190,00/anno, IVA e CPA escluse.

L'importo per l'attività giudiziale non è garantito al professionista in quanto non è da considerarsi vincolante per l'Ente, che, pertanto, non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario nel caso in cui il numero dei contenziosi risulti complessivamente inferiore al predetto importo massimo contrattuale.

Più in generale, il contratto non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Mirandola nei confronti del professionista, salvo quelle espressamente allo stesso riferite.

Per incarico si intende contenziosi instauratosi come attore o convenuto.

Gli importi sono da intendersi esclusi di IVA e C. P.A. e ritenute fiscali ad applicarsi come per legge.

Art. 7- Responsabilità

L'affidatario è responsabile delle proprie attività di consulenza fornite all'Ente secondo le norme del codice civile. L'affidatario nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente affidamento, per quanto riguarda i fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza o che gli fossero comunicati dall'Ente.

Art. 8- Obblighi

Il professionista aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente l'esistenza di condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei quali il Comune di Mirandola sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. Ai fini del conferimento dell'incarico occorre che il professionista rinunci al mandato, con salvezza dell'opera svolta.

Il professionista si obbliga a dare tempestiva comunicazione dell'evoluzione della singola vicenda giudiziaria.

Art. 9- Polizza assicurativa per la responsabilità professionale

Il professionista aggiudicatario è obbligato ad essere in possesso, prima della stipula del contratto, di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale conforme al decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 avente un massimale di almeno 1 milione di euro. La polizza dovrà essere prodotta all'Ente prima del conferimento dell'incarico.

Art. 10- Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'art. 103, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, non verrà richiesta la garanzia definitiva in quanto affidamento diretto.

Art. 11- Condizioni di pagamento

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica soggetta ad IVA con split payment, comprensiva di contributo previdenziale.

Per la corresponsione degli importi dovuti a titolo di servizi di assistenza, questi saranno pagati a scadenza trimestrale posticipata, previa presentazione di regolare fattura e previa regolare effettuazione del servizio.

Per quanto concerne l'attività giudiziale, il compenso sarà liquidato al professionista in esito alla vertenza e comprenderà anche il rimborso delle spese generali al 15% e delle spese vive sostenute giustificate in relazione all'esecuzione dell'incarico, se ed in quanto analiticamente documentate e debitamente motivate.

Il pagamento degli importi stabiliti per ogni singolo giudizio avverrà in ragione del 35 per cento all'atto della costituzione in giudizio, dell'ulteriore 35 per cento al completamento della fase istruttoria e il saldo al deposito della sentenza o alla definizione del procedimento, accompagnato da una relazione – parere in ordine alla convenienza alla prosecuzione della lite nei successivi gradi di giudizio. Qualora nel corso della vertenza dovesse pervenirsi a conciliazione, transazione o intervenisse rinuncia di controparte, al di fuori dell'ipotesi prevista all'art. 6, il compenso determinato nella tabella di cui al medesimo articolo sarà riconosciuto in misura pari al 30% in assenza di istruttoria e in misura del 70% ad istruttoria espletata.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha definito gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Dal 31/03/2015 le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse all'Ufficio di questa Amministrazione, identificato dal Codice Univoco Q0150M. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica (www.fatturapa.gov.it).

Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24/04/2014, deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG). Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il suddetto codice (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014). La fattura dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, l'indicazione del responsabile della procedura e del centro di costo nonché, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, tutti gli ulteriori dati contabili che verranno comunicati dal competente Servizio comunale in sede di affidamento. L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previo accordo con l'appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza". Qualora la Ditta accetti di concordare il suddetto termine di pagamento, dovrà restituire l'apposita dichiarazione. In caso contrario saranno applicati i termini legali di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008, l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'Appaltatore.

Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale nei termini sopra indicati, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

L'imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment).

L'affidatario dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento sopra indicato.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis Dpr 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

Art. 12-Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm. e ii., l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari e postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, devono essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al committente, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contraente si impegna a inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

Art.13- Inadempimenti-Penali

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, potranno essere applicate penali, comprese fra i 100,00€ ed i 3.000,00€, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il soggetto aggiudicatario avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica delle contestazioni.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal committente, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, si procederà all'applicazione di penali.

In particolare vengono individuate le seguenti fattispecie:

- Mancata o parziale realizzazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- Mancato rispetto dei termini procedurali, che non abbiano comportato perdita di diritti vantati dall'Ente
- Mancato rispetto dei termini per la produzione di pareri scritti
- Altre violazioni degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto

Qualora il professionista non effettuasse il servizio o lo ritardasse in modo pregiudizievole, l'Ente si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche ad un compenso superiore a quello contrattuale, con tutte le spese e danni a carico dell'aggiudicatario medesimo.

Si procede al recupero delle penali da parte dell'Ente direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto.

L'applicazione delle penali sopra indicate è indipendente dalle applicazioni delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Ente, sono notificate all'aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.14- Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto all'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il committente potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario;
- qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano al professionista di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- mancata reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta da parte del committente;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione, rallentamento ingiustificato, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato;
- mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- impiego di personale non qualificato e/o non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- violazione degli orari di servizio concordati;
- mancato rispetto delle disposizioni in materia di subappalto e in materia di trattamento dei dati personali e sulla tracciabilità dei pagamenti;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato.

In tutti i casi di risoluzione l'Ente ha diritto applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

L'Ente, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altro professionista per l'affidamento del servizio in oggetto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico dell'aggiudicatario.

Art. 15- Trasparenza

L'Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art.16 - Autonomia del professionista

L'opera professionale dell'avvocato sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale.

E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di esclusiva da parte dell'avvocato nei confronti del Comune di Mirandola.

Gli incarichi affidati saranno svolti nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando nella gestione degli stessi un elevato grado di professionalità e garantendo sempre la presenza alle udienze fissate dall'autorità giudiziaria.

Nel caso di violazione anche di solo uno degli impegni facenti carico all'avvocato, il mandato e gli incarichi conferiti verranno revocati con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente capitolato sono individuati come "dati personali", ai

sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dagli stessi. I dati acquisiti dall'aggiudicatario non potranno essere riprodotti ad uso dello stesso né resi noti in alcuna forma o modalità. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'aggiudicatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Art. 18- Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art.19- Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

Art. 20- Sospensione e ripresa del contratto

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla Stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art.107 del Dlgs 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'aggiudicatario.

Art.21- Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'appalto si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle contenute nelle norme di gara. Il presente documento è inoltre sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa.